

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2788

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TARGETTI e SANTI

Annunziata il 24 giugno 1952

Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione, porta a riconoscere ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani il diritto a fruire delle festività infrasettimanali tassativamente indicate nell'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Non ci sembra contestabile l'opportunità di concedere anche a questi lavoratori un beneficio che è ormai esteso alla grandissima maggioranza dei lavoratori di ogni categoria. I portieri degli immobili urbani, com'è noto, sono tenuti a dare la loro opera senza interruzione per tutti i trenta giorni del mese e, allo stato della vigente legislazione, non beneficiano in tutto l'anno se non delle quattro festività nazionali.

Questo trattamento non è equo né giusto sia sotto il profilo sociale, sia sotto quello politico e morale.

Né vale obiettare che il genere della prestazione fornita dal portiere ha natura discontinua, poiché molte altre categorie di lavo-

ratori a prestazione discontinua (per esempio gli addetti alla assistenza degli ammalati e in genere il personale con mansioni sanitarie) godono dell'astensione dal lavoro o della corrispondente doppia retribuzione in dette giornate: si veda in proposito la legge 23 aprile 1952, n. 520 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121) sull'estensione delle feste infrasettimanali a tutto il personale dipendente dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private.

Nella relazione, premessa a questa legge, si fa anche un espresso richiamo, per analogia, al personale viaggiante ferroviario, al quale in virtù della legge 826 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1949) è stato riconosciuto quel diritto che i proponenti della presente proposta di legge auspicano per i portieri.

Per cui, approvando la nostra proposta, il legislatore non farà che rendere giustizia ad una categoria di lavoratori che hanno dimostrato e dimostrano quotidianamente alto senso di attaccamento al dovere e coscienza delle gravi responsabilità che alle loro funzioni si riconnettono.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporti di lavoro continuativo

negli immobili urbani ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative à contributo statale e di Istituti autonomi per le case popolari, è dovuto il riposo nelle feste infrasettimanali, previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260.

ART. 2.

Ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia, i quali, per ragioni inerenti al servizio, debbano prestare la propria opera nelle suddette giornate, competerà il diritto alla doppia retribuzione giornaliera per ognuna di esse.

ART. 3.

L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo precedente è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà, per gli immobili locati di rivalersi sui conduttori nei limiti previsti dall'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.